



# **Finanziaria 2008**

## **Legge protocollo welfare**

## **Decreto mille proroghe**

## **Novità della certificazione CUD**

### **Finanziaria 2008 (L. 244/2007)**

- **Le principali novità fiscali che interessano il lavoro**
- **Le principali novità contributive e assistenziali**
- **Le principali novità in materia di rapporto di lavoro**
- **Gli incentivi all'occupazione**

### **Legge protocollo welfare(L.247/2007)**

- **Pensioni**
- **Costo del Lavoro**
- **Rapporto di lavoro e tipologie contrattuali**

### **Decreto mille proroghe**

### **Novità certificazione CUD/2008**

**finanziaria 2008 (L. 244/2007)**  
**Le principali novità fiscali che  
interessano il lavoro**

# Finanziaria 2008: le novità

## Restituzione maggior gettito fiscale

- il provvedimento stabilisce che le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero realizzarsi nel 2008, rispetto alle previsioni, **verranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti**, salvo non si renda necessario destinare detto maggior gettito a interventi urgenti e imprevisti (esempio calamità naturali).
- La riduzione della pressione fiscale verrà attivata, con apposito provvedimento, **mediante l'incremento delle detrazioni d'imposta, previste dall'art. 13 del TUIR**, vale a dire per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione.
- Per le fasce di reddito più basse l'incremento non potrà essere inferiore al 20%.

## **BONUS INCAPIENTI – 2007 – D.L. 259 (L. 222/2007) – art. 44**

**Soggetti che nel 2006 hanno percepito redditi (non superiore a €50.000) ma con imposta uguale a zero**

**Se dipendenti e/o collaboratori, che prestano attività lavorativa nel mese di dicembre 2007, riceveranno il bonus dal sostituto d'imposta**

**Automaticamente  
(salvo rinuncia del lavoratore)**

**Nel mese di dicembre 2007  
e gennaio 2008**

**Su richiesta scritta  
(attestando i requisiti)**

**Mese di dicembre e successivi**

- **Il sostituto recupera le somme anticipate ai lavoratori aventi diritto attraverso la procedura prevista dal DPR 445/1997:**
  - **Scomputo dai versamenti (prima di andare nel Mod. F24), modalità che dovrà essere evidenziata nel prospetto ST del mod. 770/2008**
  - **Compensazione in F24 con il nuovo codice 1650, modalità che dovrà essere evidenziata nel prospetto SX modello 770/2008, al nuovo rigo SX42**

# Finanziaria 2008: le novità

## **Detrazioni d'imposta**

La nuova legge (vedere anche la circ. A.E. n. 1/E/2008):

- Introduce una maggiorazione di detrazione per nuclei con almeno 4 figli (già dal 2007)
- Modifica la detrazione per gli assegni periodici al coniuge (già dal 2007)
- Rivede la determinazione del reddito complessivo (già dal 2007)
- Rivede le modalità di richiesta delle detrazioni

# Finanziaria 2008: le novità

## **Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi**

- La legge stabilisce, già dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione nella misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria).
- **La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo** che spetta ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico

# Finanziaria 2008: le novità

## *Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi*

- Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
- In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo nella misura del 100%.

# Finanziaria 2008: le novità

## Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

- La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell'anno

### Esempio

- Richiedente con coniuge e 3 figli a carico;
  - Nel mese di settembre 2008 nasce il 4 figlio;
  - Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi spetterà per l'intero valore di € 1.200
- La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia;

# Finanziaria 2008: le novità

## **Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi**

- La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni.

Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di € 1.200 viene meno.

- Per il riconoscimento della nuova detrazione aggiuntiva, vale l'ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.

# Finanziaria 2008: le novità

## **Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi**

- Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del TUIR), **al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata.**
- L'utilizzo del predetto credito verrà regolamentato con apposito decreto del Ministero dell'economia.

# Finanziaria 2008: le novità

**Esempio lavoratore dipendente**

**Imposta lorda**

*(-) meno*

**Detrazioni per lavoro dipendente**

*(-) meno*

**Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie**

*(-) meno*

**Detrazioni per oneri**

**(da riconoscere solo in sede di conguaglio)**

*(=) uguale*

**Imposta netta**

**(zero se le detrazioni sono superiori all'imposta lorda)**

*(-) meno*

**Maggiorazione per 4 e più figli**

*(=) uguale*

**Imposta netta**

**Se il valore è negativo il dipendente matura**

**un credito di detrazione di pari importo**

# Finanziaria 2008: le novità

## **Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi**

- La maggiorazione in commento, si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007. Tale precisazione comporta che i sostituti d'imposta debbano, sulla base dei dati in loro possesso, procedere a riconoscere la maggiorazione (soggetti con i requisiti) anche in sede di conguaglio 2007 (se il conguaglio è già stato eseguito occorrerà ripeterlo, il termine per i conguagli 2007 scade il 28.2.2008).
- **Se la maggiorazione non trova capienza con l'imposta dovuta, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione nelle annotazioni del CUD/2008.**

# Finanziaria 2008: le novità

## **Detrazioni sugli assegni periodici al coniuge** **(altre detrazioni art. 13 del TUIR)**

- La legge modifica (con decorrenza 2007) la detrazione spettante ai redditi derivanti da assegni periodici corrisposti al coniuge (art. 10, c. 1, lettera c) del TUIR), considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettera i), del TUIR).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche detti redditi deve essere riconosciuta una detrazione d'imposta, non cumulabile con le altre detrazioni legate ai redditi di lavoro subordinato e autonomo, in misura pari a quelle spettanti ai redditi da pensione (pensionati con meno di 75 anni), da non riportare ad alcun periodo dell'anno.

# Finanziaria 2008: le novità

## Detrazioni sugli assegni periodici al coniuge (altre detrazioni art. 13 del TUIR)

- I valori sono i seguenti:
  - € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690);
  - € 1.255 più € 470x (15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.500 e 15.000): € 7.500;
  - € 1.255 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000
- Nota - Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell'effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali

# Finanziaria 2008: le novità

## Reddito complessivo

- Il reddito complessivo, utile per il calcolo dell'esatto ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, per lavoro autonomo, per i redditi di pensione e alcuni redditi diversi (art. 13 del TUIR) e per le detrazioni per i carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).
- L'Agenzia delle entrate precisa che detta modifica interessa solo la determinazione del reddito per le detrazioni e non riguarda invece il limite di reddito (€ 2.840,51) per essere considerati familiari fiscalmente a carico

# Finanziaria 2008: le novità

## Reddito complessivo

- Disposizione applicabile dal 2007
- conseguentemente il sostituto d'imposta ne deve tenere conto nel conguaglio di fine 2007 se il dipendente gli ha comunicato il reddito complessivo al lordo di quello relativo all'abitazione principale.

# Finanziaria 2008: le novità

## **La richiesta delle detrazioni d'imposta**

- Il provvedimento modifica l'art. 23 del DPR 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, in particolare:
  - le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare le eventuali variazioni;
  - **la dichiarazione deve essere resa annualmente;**
  - **la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali viene richiesta la detrazione.**
- Si ricorda che il modello 770/2008 semplificato richiede già di fornire dette informazioni per le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (in ogni caso per il coniuge anche se non a carico) concesse sui redditi 2007 nonché per il bonus incapienti riferito ai familiari a carico 2006, di cui al D.L. 159/2007 (L. 222/2007) e al DM 8.11.2007.

# Finanziaria 2008: le novità

## *Soggetti passivi d'imposta*

- la nuova legge finanziaria precisa che si considerano residenti fiscalmente in Italia, salvo prova contraria, **anche i cittadini Italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli che verranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.**

# Finanziaria 2008: le novità

## ***Oneri deducibili***

- Potranno essere dedotti dal reddito, entro il limite di € 5.164,57, **anche i contributi versati a fondi di previdenza complementare iscritti (oltre che negli Stati dell'U.E.) negli Stati aderenti allo spazio economico europeo (SEE) che saranno inclusi nel decreto ministeriale che dovrà essere emanato a norma dell'art. 168-bis del TUIR inserito dalla legge finanziaria in commento.** La disposizione sarà operativa a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione del predetto decreto. Fino al periodo d'imposta precedente si continueranno ad applicare le disposizioni vigenti al 31.12.2007.

# Finanziaria 2008: le novità

## Denunce mensili

### (estensione della procedura EMENS ai dati fiscali)

Il provvedimento prevede che, **a decorrere dalle retribuzione del gennaio 2009**, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD, comunichino, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. **Si tratterà quindi di trasmettere mensilmente una sorta di modello 770 mensile (un EMens fiscale/contributivo)**. Le modalità attuative verranno definite con apposito decreto ministeriale.

# Finanziaria 2008: le novità

## Ritenute sui TFR

- Vengono stanziati 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro a partire dal 2009 per coprire la riduzione della tassazione dei TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (trattamenti il cui diritto alla percezione sorgerà a partire dal 1'.4.2008). I criteri di riduzione della pressione fiscale saranno definiti con un regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 31.3.2008.

# Finanziaria 2008: le novità

## Ritenute sui TFR

- **La ritenuta che il sostituto d'imposta opererà sulle citate somme prima dell'emanazione del predetto decreto si considererà effettuata a titolo di acconto.** Rimane sempre attiva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, c. 9, della L. 296/2006 (vale a dire applicazione della tassazione con le regole ante 1'.1.2007, se più favorevoli).
- E' prevista altresì l'istituzione (con decreto del Ministero dell'Economia) di una commissione di studio per la revisione definitiva della tassazione delle somme di fine lavoro.

# Finanziaria 2008: le novità

## Conferimento TFR pregresso ai fondi pensione

- L'agenzia delle entrate (circ. 70/2007) ha precisato che il conferimento ai fondi pensione di TFR maturato antecedentemente il 1'.1.2007 non costituisce "anticipazione del TFR". Le predette quote di TFR versate al fondo pensione concorrono a incrementare "convenzionalmente" la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. I criteri per lo scambio di informazioni fra datore di lavoro e Fondo pensione, verranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- Detta disposizione si applica per i conferimenti effettuati dal 1 gennaio 2007, è riferita all'individuazione di un montante convenzionale ai soli fini fiscali e non comporta altra conseguenza come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchio iscritto".

# Finanziaria 2008: le novità

## Conferimento TFR pregresso ai fondi pensione

- L'art. 2, c. 515, della L. 244/2007 stabilisce (inserimento del comma 7-bis nell'art. 23 del D.lgs. 252/2005 - riforma della previdenza complementare) che qualora il dipendente conferisca a un fondo di previdenza complementare quote di TFR maturate entro il 31.12.2006, (nel rispetto dei contratti collettivi e accordi che prevedono tale possibilità) resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione de comma 5 del citato art. 23 (vale a dire che continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente il 1'.1.2007).

# Finanziaria 2008: le novità

## *Gli interventi in materia di IRAP*

- A decorrere dal 1° 1.2009, l'imposta regionale sulle attività produttive verrà regolamentata con apposite leggi regionali (assumerà la natura di tributo proprio della regione).
- L'aliquota di base di base passa dal 4,25% al 3,90%
- Vengono riviste, altresì, alcune disposizioni che regolano la base imponibile (nessuna modifica per quanto riguarda l'incidenza, nella base imponibile, del costo del lavoro).
- La dichiarazione IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, sarà resa direttamente dalla regione competente.

# Finanziaria 2008: le novità

## *Gli interventi in materia di IRAP*

- Per i datori di lavoro agricoli, l'aliquota IRAP viene fissata all'1,9% per il 2007 e al 3,75% per il 2008.
- Le aliquote IRAP vigenti al 1°1.2008, qualora variate a norma dell'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 446/1997 (variazione in aumento fino a un massimo dell'1%), sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Detta riparametrazione è legata alla riduzione dell'aliquota base dal 4,25% al 3,90%.

# Finanziaria 2008: le novità

## Rateazione debiti fiscali

- le somme (richiesta bonaria e da controlli formali) superiori a € 2.000 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali; le somme superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali; per le somme superiori a € 50.000 occorre presentare anche idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).
- La rateazione del debito non superiore a € 2.000 può essere concessa nell'ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente.
- Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione.

# Finanziaria 2008: le novità

## Riscossione e misura degli interessi

- il provvedimento stabilisce che, con apposito decreto ministeriale, dovranno essere fissate le nuove misure, anche differenziate, **degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nel limite di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato dall'art. 1284 del C.C. (interessi legali – dal 2008 al 3%).**

# Finanziaria 2008: le novità

## Fondi sanitari

- il provvedimento modifica il TUIR , sia all'art. 10 (oneri deducibili) sia all'art. 51 (redditi di lavoro dipendente), in particolare:
  - art. 10, lettera e-ter): i contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituito o adeguato ai sensi del D.Lgs. 502/1992, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti da un apposito decreto ministeriale (da emanare entro 60 gg), sono deducibili fino a € 3.615,20, tenendo conto anche dei contributi versati a casse e fondi nell'ambito del lavoro subordinato (art. 51);

# Finanziaria 2008: le novità

## Fondi sanitari

- il provvedimento modifica il TUIR , sia all'art. 10 (oneri deducibili) sia all'art. 51 (redditi di lavoro dipendente), in particolare:
  - art. 51, c. 2, lettera a): i contributi per l'assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operano negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute di cui all'art. 10, c. 1, lettera e-ter), sono deducibili fino a € 3.615,20, tenendo conto anche dei contributi deducibili di cui al citato art. 10, c. 1, lettera e-ter).
  - Fino alla data di entrata in vigore di predetto decreto ministeriale rimane in vigore la deducibilità di € 3.615,20, così come previsto dall'art. 51 del testo precedente la modifica.

Ai fini contributivi, rimane confermato il contributo di solidarietà del 10% su tutte le somme versate (senza limiti) alle Casse sanitarie integrative.

# Finanziaria 2008: le novità

## Frontalieri

- i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato all'estero in via esclusiva e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi (c.d. frontalieri) continuano a formare reddito complessivo, per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'importo eccedente € 8.000.

# Finanziaria 2008: le novità

## Modello 770 ordinario

- viene disposto il differimento della trasmissione telematica del modello 770 ordinario **al 31 luglio** (anziché il 31 marzo).
- Nessuna modifica al termine per la trasmissione del modello 770 semplificato, che rimane quindi **confermato al 31 marzo**.

# Finanziaria 2008: le novità

## *TFM e indennità di mobilità*

- La legge precisa che anche per i trattamenti di fine mandato e le indennità di mobilità, soggetti a tassazione separata, non si procede all'iscrizione a ruolo né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito (ricalcolata dall'Agenzia delle entrate) risulti inferiore a € 100.

**finanziaria 2008 (L. 244/2007)**  
**Le principali novità contributive  
e assistenziali**

# Finanziaria 2008: le novità

## *Piccola pesca*

- Il provvedimento proroga, a tutto il 2008, lo sconto contributivo per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
- Lo sconto è stato però elevato dal 70% all'80% (vedere anche nota INAIL del 10.1.2008).

# Finanziaria 2008: le novità

## *Assegno per il nucleo familiare*

Vengono stanziati 30 milioni di euro per adeguare, con decorrenza 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili. L'adeguamento verrà attuato con apposito decreto interministeriale (Politiche per la famiglia – Lavoro).

# Finanziaria 2008: le novità

## *Fondo Amianto*

- Viene istituito, presso l'INAIL, un fondo amianto, a favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie legate all'amianto stesso. Il fondo è finanziato da un apposito contributo (Il valore è ancora da fissare).
- Un quarto del contributo sarà a carico delle imprese appartenenti ai settori di attività che comportano esposizione all'amianto mediante un'addizionale sui premi assicurativi.

# Finanziaria 2008: le novità

## **Datori di lavoro agricolo e contenzioso INPS**

- Al fine di chiudere i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'art. 44, c. 1, del D.L. 269/2003 (L. 236/2003), l'INPS è autorizzato a definirli in via stragiudiziale, a condizione che gli oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto del contenzioso nella misura del 100%.

**finanziaria 2008 (L. 244/2007)**  
**Le principali novità in materia di  
rapporto di lavoro**

# Finanziaria 2008: le novità

## Ammortizzatori sociali

- Il provvedimento stabilisce che il Ministero del lavoro può, di concerto con il Ministero dell'economia, disporre, per l'anno 2008, proroghe, anche in deroga alla vigente normativa, dei programmi di CIGS e di mobilità (il trattamento è però ridotto del 10% o del 30% o del 40%, rispettivamente se trattasi di prima, seconda o successiva proroga) . Sono altresì previste le seguenti proroghe a tutto il 31.12.2008:
  - della CIGS e mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (e fino a 200), per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  - della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese escluse dalla relativa normativa.
- Le imprese escluse dalla CIGS, potranno continuare, per tutto l'anno 2008, ad accedere al contratto di solidarietà difensivo

# Finanziaria 2008: le novità

- **Congedi di maternità e parentale nelle adozioni e affidamenti**
- Il provvedimento prevede una maggior tutela normativo-economica nell'ambito dei congedi per adozioni e affidamenti, in particolare:
  - *Maternità e adozione*: il congedo sale fino a 5 mesi, da fruire nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino (nelle adozioni internazionali, il congedo può essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva). Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore;

# Finanziaria 2008: le novità

- **Congedi di maternità e parentale nelle adozioni e affidamenti**
  - *Maternità e affidamento*: il congedo potrà essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore;
  - *Congedo parentale*: potrà essere usufruito, qualunque sia l'età del minore (comunque entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia) anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento. L'indennità economica prevista ordinariamente (30% della retribuzione per il periodo fissato dalla norma, anche frazionato) potrà essere corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia

**finanziaria 2008 (L. 244/2007)  
Gli incentivi all'occupazione**

# Finanziaria 2008: le novità

## *Incentivi all'occupazione*

- **Prima occupazione:** viene stabilito, per l'anno 2008, che ai soggetti in cerca di prima occupazione venga riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale, da attuarsi con apposito decreto ministeriale;
- **Inserimento collaboratori coordinati:** al fine di consentire il reinserimento di soggetti titolari di rapporti di lavoro autonomo coordinato e non, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, vengono attuati (in via sperimentale per l'anno 2008) appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale attraverso anche l'erogazione di una prestazione sottoforma di voucher. La norma dovrà essere attuata con apposito decreto ministeriale.

# Finanziaria 2008: le novità

## Incentivi all'occupazione

### Assunzioni in soprannumero

- Ai datori di lavoro, **che nel 2008**, incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del sud più le regioni Abruzzo e Molise è concesso, **fino al 2010**, un credito d'imposta di **€ 333,00 mensili, per ciascun lavoratore assunto (elevati a € 416,00 per le donne** rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato). Per i part time il beneficio spetta in misura proporzionale alle ore lavorate rispetto a quelle del CCNL. I soci lavoratori di società cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
- L'incremento occupazionale va verificato con i lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 1/1 – 31/12/2007.
- L'incremento occupazione va calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1'.1.2008, ogni dipendente assunto costituisce incremento occupazione.
- Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il mod. F24.

# Finanziaria 2008: le novità

## Incentivi all'occupazione

### Assunzioni in soprannumero

- **Condizioni** – Il credito d'imposta spetta a condizione che:
  - i lavoratori devono essere di prima occupazione o disoccupati o in procinto di perdere il posto di lavoro o portatori di handicap;
  - siano rispettati i CCNL;
  - siano rispettate le norme in materia di sicurezza;
  - il datore di lavoro non abbia ridotto l'organico nel periodo 1.11.2007 – 31.12.2007.
  - Nel caso di impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

# Finanziaria 2008: le novità

## Incentivi all'occupazione

### Assunzioni in soprannumero

- **Decadenza** – Il datore di lavoro decade dal beneficio:
  - se non ha fatto occupazione aggiuntiva complessiva, con verifica a fine anno rispetto alla media degli occupati nel periodo 1.1.2007 – 31.12.2007;
  - se i nuovi posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni (due anni nelle piccole e medie imprese);
  - siano accertate definitivamente violazioni non formali in materia fiscale e contributiva e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a € 5.000, ovvero violazioni alla normativa in materia di sicurezza ovvero siano emanati provvedimenti definitiva di condotta antisindacale.

# Finanziaria 2008: le novità

## Incentivi all'occupazione

- **Stabilizzazione LSU** - vengono stanziati 50 milioni di euro per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
- **Altre agevolazioni per l'occupazione** - Le economie (nel limite dell'85%) derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.L. 415/1992 (L. 488/1992) verranno destinate: per l'occupazione di giovani laureati residenti nelle regioni del sud più il Molise; per la costituzione di un osservatorio sulla migrazione interna; per agevolare le imprese innovatrici in fase di start up; per lo sviluppo delle attività produttive (poli di innovazione nel mezzogiorno); per il fondo per la gestione "gas serra"; per la deduzione forfetaria a favore delle imprese esercenti distribuzione di carburante; per interventi a sostegno dell'attività di ricerca.

**Legge protocollo welfare  
(L. 247/2007)**

# Pensioni

# Protocollo welfare

## Pensioni

La legge apporta una modifica sostanziale alla riforma “Maroni”, superando il cosiddetto “Scalone” per passare a un più graduale innalzamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, in particolare (soggetti che maturano i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2008 – v. Msg. INPS n. 30923/2007):

### Lavoratori dipendenti

Periodo	Contributi (anni)	Età anagrafica (anni)	Coefficiente contributi – età anagrafica
Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009	35	58	93
Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010	35	60	95
	36	59	95
Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012	35	61	96
	36	60	96
Dal 1°-1-2013	35	62	97 (*)
	36	61	97 (*)

(\*) Con decreto del ministero del lavoro di concerto con quello dell’economia può essere differito il differimento dell’innalzamento del coefficiente 97.

# Protocollo welfare

## Pensioni

### Lavoratori autonomi

<b>Periodo</b>	<b>Contributi (anni)</b>	<b>Età anagrafica (anni)</b>	<b>Coefficiente contributi – età anagrafica</b>
Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009	35	59	94
Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010	35	61	96
	36	60	96
Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012	35	62	97
	36	61	97
Dal 1°-1-2013	35	63	98 (*)
	36	62	98 (*)

(\*) Con decreto del ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia può essere differito il differimento dell'innalzamento del coefficiente 98.

# Protocollo welfare

## Pensioni

- Per tutti
  - In ogni caso il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, in presenza di un requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni.
- Prosecuzione volontaria
  - Continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni ai lavoratori che antecedentemente alla data del 20 luglio 2007 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.
- Mobilità
  - Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni, nel limite di 5.000 unità, ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

# Protocollo welfare

## Pensioni

- Lavori usuranti
  - Per i soggetti adibiti alle attività c.d. usuranti, il Governo è delegato a emanare un apposito provvedimento indirizzato a definire, per i soggetti in argomento, requisiti pensionistici inferiori a quelli stabiliti per la generalità dei dipendenti;
- Decorrenza pensione
  - Entro il 2011 dovrà essere rivista la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi (finestre). In attesa della nuova disciplina, il provvedimento prevede un regime transitorio.

# Protocollo welfare

## Pensioni

- **Decorrenza della pensione di vecchiaia** – L'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti (L. 247/2007) potrà avvenire, dal 2008, alle seguenti date (INPS, Msg. 30923/2007):
  - entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
  - entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
  - entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
  - entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

# Protocollo welfare

## Pensioni

- Coefficiente di trasformazione
  - Entro il 2008 dovrà essere formulata una proposta di modifica dei coefficienti di trasformazione.
- Amianto
  - Vengono stabilite agevolazioni pensionistiche per i lavoratori vittime di esposizione all'amianto.
- Danno biologico
  - sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'aggiornamento delle indennità INAIL per danno biologico.

# Protocollo welfare

## Pensioni

- **Pensioni e rivalutazione automatica** – La rivalutazione annua e automatica delle pensioni non sarà concessa, per il 2008, ai pensionati con pensione superiore a 8 volte il minimo. Il Ministero del lavoro è delegato ad emanare un decreto che regolamenti un contributo di solidarietà a carico dei pensionati.
- **Riscatto corsi di laurea** – Viene stabilita la possibilità di riscattare il corso di laurea anche se il soggetto non risulti iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria o che lo stesso non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa.

# Protocollo welfare

## Pensioni

- **Totalizzazione** – Il provvedimento riduce da 6 a 3 gli anni il periodo minimo contributivo maturato nelle diverse forme di previdenza al fine di procedere alla richiesta di totalizzazione. Nel sistema contributiva (vecchiaia) cade il vincolo di poter sommare i periodi di lavoro solo se non è stato maturato il diritto a pensione in alcuna gestione.

# **Costo del lavoro**

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Aliquota IVS carico lavoratore** – A decorrere dal 1°-1-2011 è previsto che l'aliquota IVS a carico del dipendente salga di 0,09 punti percentuali (attestandosi in via generale al 9,28%). Dalla medesima data salirà di pari valore la contribuzione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni e iscritti alla gestione separata).

Detto incremento potrà essere rivisto qualora intervengano effettive economie per lo Stato dal processo di riorganizzazione degli enti previdenziali.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Settore edile** - Il provvedimento ha ripristinato lo sconto contributivo, per il settore edile, che era regolamentato dall'art. 29, del D.L. 244/1995, L. 341/1995, e successive modificazioni (fino al 2006, sconto contributivo dell'11,5%).
- Sarà compito del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determinare annualmente (verifica copertura finanziaria entro il 31 maggio e decreto interministeriale entro il 31 luglio) l'esatto valore dello sconto.
- Decorsi 30 giorni dal termine (31 luglio) per l'emanazione del decreto ministeriale, le imprese edili potranno utilizzare la riduzione contributiva che era stata fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio, vale a dire:
  - Differenza tra il beneficio applicato e quello effettivamente accordato;
  - Restituzione del beneficio in caso di mancata adozione del decreto.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Settore edile** - Il provvedimento, per quanto riguarda il settore edile, prevede anche due novità di tipo gestionale, in particolare:
  - I datori di lavoro del settore vengono esclusi dall'obbligo di riserva dei disabili (L. 68/1999) per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto dello stesso settore. Conseguentemente, l'impresa che aveva ottenuto un esonero parziale, per l'attività di cantiere, con pagamento del relativo contributo al fondo disabili, avrà una riduzione di costi, in quanto, si ritiene che, per effetto della citata norma, il provvedimento di esonero decadrà (art. 1, c. 53);
  - i datori di lavoro del settore sono tenuti a comunicare all'INPS l'orario di lavoro stabilito per i dipendenti part time (tale obbligo potrebbe essere assolto con la comunicazione unica on line al centro per l'impiego, occorrerebbe una celere conferma da parte del ministero del lavoro).

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Settore agricolo** – Il provvedimento istituisce, in via sperimentale per l'anno 2008, di un credito d'imposta pari a 1 euro ovvero 0,30 euro, rispettivamente nelle aree Obiettivo convergenza e aree Obiettivo competitività regionale e occupazionale, per ogni giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dell'anno precedente,.

Viene altresì stabilita una riduzione in misura non superiore al 20% dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro agricolo (con almeno 2 anni di attività) in regola con le norme in materia di sicurezza e che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente la richiesta del beneficio.

Inoltre si stabilisce, con decorrenza 1-1-2008, una riduzione dell'aliquota di disoccupazione da 2,75% a 2,45%, ma la differenza di 0,30% verrà destinata alla formazione dei lavoratori (ai fini dei costi l'operazione risulterà quindi neutra).

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Settore agricolo**
- E' altresì prevista una procedura di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti contributivi.
- Alle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli zootecnici si applicano le disposizioni contributive INAIL dell'industria anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Decontribuzione** – Viene abrogato l'attuale meccanismo di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello, per introdurne uno nuovo basato sulla preventiva domanda al Ministero del Lavoro (uffici periferici?) e nel limite delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.
- Le nuove regole, previa domanda, saranno:
  - sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale)
  - Le retribuzioni oggetto di decontribuzione saranno quelle variabili (retribuzioni di cui siano incerti l'ammontare e la corresponsione)
  - La decontribuzione massima sale al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La riduzione contributiva per il datore di lavoro sarà però di 25 punti percentuali, mentre per il lavoratore sarà pari alla contribuzione a suo carico. Non è più previsto il contributo di solidarietà del 10%.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Decontribuzione**
- Le nuove disposizioni attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale.
- E' stabilita altresì una detassazione dei premi di risultato. Il Ministero dell'Economia dovrà definire un regolamento che preveda l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle somme interessate a decontribuzione, entro il limite di copertura finanziaria preordinato allo scopo.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Assunzione disabili** – La legge prevede anche a modificare il sistema di incentivazione previsto dalla legge 68/1999 per l'assunzione di soggetti disabili con elevata riduzione della capacità lavorativa, in particolare viene introdotto **un contributo all'assunzione** fissato nelle seguenti misure:
  - Contributo pari al 60% del costo salariale annuo se il lavoratore disabile assunto (previa convenzione) ha una riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% ovvero con una minorazione ascritta dalla prima alla terza categoria delle norme sulle pensioni di guerra ovvero con handicap intellettuale e psichico;
  - Contributo pari al 25% del costo salariale annuo se il lavoratore disabile assunto (previa convenzione) ha una riduzione di capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
  - Rimborso forfetario parziale delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro, per disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'approntamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Assunzione disabili**
- Le assunzioni (anche da parte dei datori di lavoro non tenuti all'obbligo di riserva) che danno la possibilità di richiedere il beneficio alla regione o provincia autonoma competente sono quelle effettuate a tempo indeterminato realizzate nell'anno antecedente l'emanazione del decreto ministeriale di riparto alle regioni e province autonome delle relative risorse finanziarie.
- Le modalità operative saranno definite con apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 120 giorni.
- I procedimenti per la concessione dei contributi saranno, invece, disciplinate direttamente dalle regioni e dalle province autonome.

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Contributo sul lavoro straordinario** – Viene disposta, con decorrenza 1-1-2008, la soppressione del contributo aggiuntivo dovuto sul lavoro straordinario.
- Il contributo non si applica più anche sugli straordinari pagati a gennaio e riferiti a dicembre 2007 e sulle ore straordinarie 2007 accantonate nella banca ore e pagate nel 2008 (INPS, Msg. 658/2008).

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Iscritti alla gestione separata INPS** – Il provvedimento fissa un nuovo adeguamento contributivo per i soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, amministratori, lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata INPS, in particolare:
  - Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24% dal 2008; 25% dal 2009; 26% dal 2010 (si dovrà aggiungere lo 0,72% per le assistenze);
  - Soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17% dal 2008.
- Resta ferma la ripartizione del contributo tra le parti, vale a dire 2/3 committente e 1/3 lavoratore (per gli associati in partecipazione: 55% associante e 45% associato).
- Dal 2011 è previsto altresì l'aumento di 0,09 punti.
- Il provvedimento prevede altresì che con apposito decreto interministeriale possano essere rideterminate le aliquote contributive a copertura dell'indennità di maternità

# Protocollo welfare

## Costo del lavoro

- **Contratto a termine, part time, intermittente e somministrazione a tempo indeterminato** – Le modifiche e le abrogazioni apportate alle tipologie contrattuali in questione riducono la flessibilità nella gestione dei relativi rapporti e genereranno sicuramente maggiori costi per i datori di lavoro.
- **Maxi sanzione** - per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), vale a dire prima del 12.8.2006, l'adozione della maxi sanzione (dal 200 al 400 per cento) rimane di competenza dell'agenzia delle entrate. Il decreto mille proroghe (art. D.L. 248/2007) ha spostato al 30.6.2008 il termine di prescrizione per le violazioni contestate entro il 31.12.2002
- **Occupazione femminile** – Il provvedimento attribuisce una delega al Governo (tempo 12 mesi) per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a riordinare la normativa in materia di occupazione femminile (tra questi: incentivi all'occupazione femminile; lavoro a tempo parziale; parità di trattamento; sviluppo dell'imprenditoria femminile).

# **Rapporto di lavoro e tipologie contrattuali**

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Mercato del lavoro** – La legge affida al Governo una delega (tempo 12 mesi) finalizzata al riordino della normativa in materia di:
  - Servizi per l'impiego (potenziamento dei sistemi informativi, sinergie tra servizi pubblici e privati, revisione delle procedure amministrative);
  - Incentivi all'occupazione (per incrementi occupazionali; per le donne; per i part time, esclusi quelli con durata inferiore a 12 ore settimanali per i quali interverrà un aggravio contributivo; LSU; contratto di inserimento)
  - Apprendistato (individuazione degli standard nazionale per la formazione).
  - L'attuazione della delega genererà, (si spera) efficienze gestionali per i contratti di apprendistato e vantaggi per l'assunzione di donne e soggetti svantaggiati, ma genererà anche maggiori costi per i contratti part time.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Ammortizzatori sociali** – E' stabilita l'elevazione sia del periodo di disoccupazione sia della relativa indennità, in particolare:
  - *disoccupazione ordinaria*: 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni; la contribuzione figurativa è riconosciuta per l'intero periodo; l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 2 mesi, al 40% per gli ulteriori mesi.
  - *disoccupazione requisiti ridotti*: l'indennità sarà pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno (non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle eventuali giornate di disoccupazione, e le giornate di lavoro prestate;
  - *disoccupazione agricola*: l'indennità è fissata nella misura del 40% e sarà corrisposta per il numero di giorni di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite di 365 giornate.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- Dal 1° gennaio 2008, la rivalutazione dei massimali di CIGS avverrà al 100% dell'indice ISTAT (a non più nella misura dell'80%).
- Viene altresì affidata una delega al Governo (tempo 12 mesi) per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali (graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione; modulazione dei trattamenti in funzione dell'età e dei territori; revisione della CIG/S; valorizzazione degli enti bilaterali; connessione con le politiche attive per il lavoro; potenziamento dei servizi per l'impiego).

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Disabili** – Il provvedimento modifica alla legge 68/1999 in materia di convenzioni di inserimento temporaneo lavorativo dei disabili, convenzioni che permettono di assumere disabili e distaccarli (massimo 12 mesi prorogabili di altri 12 mesi) in strutture esterne (soggetti ospitanti: cooperative sociali: imprese sociali) alle quali il datore di lavoro si impegna a fornire commesse di lavoro (1 disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; massimo 30% dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti). Gli oneri retributivi e contributivi sono a carico dei soggetti ospitanti.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Disabili** – I requisiti per la stipula delle convenzioni sono:
  - a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
  - b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riserva;
  - c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
  - d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei CCNL, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire; 3) la descrizione del piano personalizzato
  - e) di inserimento lavorativo

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Contratto a termine** – Il provvedimento interviene significativamente sul contratto a termine, stabilendo che:
  - in caso di successione di contratti a termine (con lo stesso datore di lavoro), per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione) il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato (risulta applicabile il termine differito previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001).
  - In deroga alle predette disposizioni risulta possibile stipulare un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga presso la DPL (con la possibile assistenza sindacale).

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Contratto a termine**

- La durata del nuovo contratto sarà fissata da avvisi comuni sottoscritti da sindacati e imprenditori. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta che l'ultimo contratto si consideri a tempo indeterminato.
- Dalle nuove regole sono esclusi i lavoratori stagionali e le attività che verranno individuate collettivamente.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Contratto a termine** – In fase di prima applicazione della norma, i contratti a termine in corso, anche in deroga alle nuove limitazioni, continueranno fino al termine e il periodo di lavoro già effettuato, alla data di entrata in vigore della nuova legge, si computerà, decorsi 15 mesi dalla medesima data, insieme ai periodi successivi ai fino del raggiungimento del limite di 36 mesi complessivi.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Contratto a termine**
- Il lavoratore a termine (contratto o contratti complessivamente superiore a 6 mesi) ha il diritto di precedenza nelle assunzioni (nei 12 mesi successivi la scadenza del contratto) a tempo indeterminato (se manifesta la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione.
- Il lavoratore a termine stagionale avrà invece il diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine, da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali (se manifesta la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Contratto a termine** – Non sono più escluse dalla limitazione quantitativa dei contratti a termine stipulabili, i contratti con le clausole “intensificazione attività produttiva”, ma si potranno stipulare, anche oltre i limiti quantitativi contrattuali, contratti a termine con lavoratori di età superiore a 55 anni e “per specifici spettacoli” ovvero per specifici programmi radiofonici e televisivi

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Part time** – Le clausole elastiche e flessibili, apponibili al contratto part time, devono essere stabilite dai contratti collettivi e quindi non più per semplice accordo tra le parti, in ogni caso viene richiesto l'accordo del lavoratore. Le clausole, salvo diverso accordo tra le parti possono essere attivate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
- Viene altresì previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Intermittente** – Viene abrogata la tipologia contrattuale in argomento (introdotta dalla legge Biagi), stabilendo però che i contratti collettivi, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nei settori turismo e spettacolo, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro, per lo svolgimento delle predette attività discontinue, durante il fine settimana, nei periodi di vacanze scolastiche e per altri casi da individuarsi dagli stessi contratti collettivi. Il Ministero del lavoro dovrà emanare un provvedimento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Non è stata prevista una norma transitoria per i contratti in corso al 1.1.2008. Si ritiene, in attesa dei chiarimenti ministeriali, che gli stessi possano proseguire per effetto dell'art. 11 delle preleggi

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- **Staff leasing** - la nuova legge stabilisce l'abrogazione, con decorrenza 1.1.2008, del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), senza prevedere le conseguenze sui contratti in corso.

# Protocollo welfare

## Rapporto di lavoro e tipologia contrattuali

- Misure per i giovani – Il provvedimento istituisce un fondo per il credito, che prevede un accesso al finanziamento agevolato, per i giovani con attività lavorative intermittente.

**Decreto mille proroghe**

# Decreto mille proroghe

## Regolarizzazione agevolata del lavoro nero (art. 7, c.2)

- **Il provvedimento proroga al 30 settembre 2008 il termine, precedentemente fissato al 30 settembre 2007 dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007), per accedere alla procedura agevolata di regolarizzazione di vigenti rapporti di lavoro subordinati irregolari (in nero).**
- **Rimangono invece confermate le procedure contenute nell'art. 1, cc. 1192 – 1201, della L. 296/2006, nonché le istruzioni operative fornite dall'INPS con la circolare n. 116/2007.**

# Decreto mille proroghe

## Soci di società cooperative

- In presenza di una pluralità di contratti collettivi, le cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione dei citati contratti, applicano, ai propri soci lavoratori, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria

# Decreto mille proroghe

## Regolarizzazione agevolata del lavoro nero (art. 7, c.2)

- **Il provvedimento proroga al 30 settembre 2008 il termine, precedentemente fissato al 30 settembre 2007 dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007), per accedere alla procedura agevolata di regolarizzazione di vigenti rapporti di lavoro subordinati irregolari (in nero).**
- **Rimangono invece confermate le procedure contenute nell'art. 1, cc. 1192 – 1201, della L. 296/2006, nonché le istruzioni operative fornite dall'INPS con la circolare n. 116/2007.**

# **Le novità della certificazione CUD/2008**

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- La certificazione va consegnata entro il 28.2.2008 (anziché il 15/3).
- Sono previste, nella parte dati fiscali, 20 informazioni aggiuntive; una sola informazione in più invece nella parte previdenziale (riguarda l'IPOST).
- Parte la nuova procedura per l'assistenza fiscale (il mod. 730-4 verrà trasmesso ai sostituti d'imposta direttamente dall'Agenzia delle Entrate), ma sarà graduale solo per i sostituti residenti in determinate province (saranno contenute in un apposito decreto). A tale scopo è stato istituito il codice sede da riportare nella sezione relativa all'identificazione del datore di lavoro.

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- Nella parte “A” (dati generali), relativa ai dati che identificano il dipendente ovvero il percettore le somme, occorre, con riferimento all’addizionale comunale indicare sia il domicilio fiscale al 1’.1.2007 sia il domicilio fiscale al 1’.1.2008, solo se diverso (quest’ultimo dato ai fini della determinazione dell’acconto 2008).
- Il punto 8 (previdenza complementare) della parte “A” dati generali, deve essere compilato indicando l’apposita codifica che identifica le nuove situazioni in cui si sono venuti a trovare i dipendenti con l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005 e finanziaria 2007).

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- Nel punto 10 (eventi eccezionali), parte “A” dati generali, qualora ci si trovi nella contemporanea presenza di più situazioni, si dovrà riportare il codice dell’evento che prevede il periodo di sospensione più ampio.
- Nella parte “B” (dati fiscali), oltre ad aver sostituito la dizione “deduzioni” in “detrazioni”, con le conseguenti diverse modalità di compilazione della certificazione, vengono richieste nuove informazioni necessarie per la corretta indicazione dell’addizionale comunale (acconto 2007, saldo 2007 e acconto 2008, oltre agli acconti derivanti dai modelli 730). Viene altresì prevista un’apposita annotazione qualora l’assistenza fiscale abbia interessato anche il coniuge del dipendente.

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- Nella parte “B” (altri dati), sono presenti nuovi campi nei quali riportare i valori delle detrazioni d'imposta assegnate nel 2007 ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta. Trattasi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (pensionati e altri redditi assimilati) e delle detrazioni per i carichi di famiglia. I campi detrazioni per oneri tengono conto anche delle novità della finanziaria 2007.

Nella compilazione della certificazione si dovrà tenere conto anche della maggiorazione di detrazione per chi ha 4 e più figli a carico (finanziaria 2008).

E' stato aggiunto un campo 40 nel quale indicare l'importo dei contributi versati al fondo pensione dal lavoratore di prima occupazione. Tale informazione servirà al lavoratore per la maturazione, nei primi 5 anni di iscrizione al fondo, del credito di deduzione previsti dal D. Lgs. 252/2005.

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- E' stata aggiunta una nuova sezione denominata "redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta" nella quale riportare i redditi percepiti dai soggetti impegnati in LSU e dai soggetti non residenti, per i rapporti di collaborazione coordinate e continuative, nonché le prestazioni di previdenza complementare sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1°-1-2007 e le relative ritenute operate e sospese.

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- Nella sezione dei TFR sono presenti nuove informazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole in materia di TFR e previdenza complementare, in particolare (da compilare in ogni caso):
  - L'ammontare del TFR maturato al 31.12.2006 trattenuto presso il datore di lavoro (punto 101);
  - L'ammontare del TFR maturato al 31.12.2006 destinato a forme pensionistiche complementari (punto 102);
  - L'ammontare del TFR maturato nel 2007 trattenuto presso il datore di lavoro, ovvero, aziende con almeno 50 addetti, destinato al fondo tesoreria istituito presso l'INPS dalla legge finanziaria 2007 (punto 103);
  - L'ammontare del TFR maturato nel 2007 destinato a forme pensionistiche complementari (punto 104).

# Certificazione CUD 2008

## Novità

- E' stata inserita anche la sezione denominata "sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito", nella quale occorrerà indicare il bonus incapienti previsto dal D.L. 159/2007 (L. 222/2007), art. 44 (collegato fiscale alla finanziaria 2008). In particolare occorrerà indicare il bonus per i c.d. incapienti (soggetti con reddito non superiore a € 50.000 e con imposta netta nel 2006 uguale a zero) di € 150 più euro 150 per ciascun familiare a carico (vedere DM 8.11.2007 e circ. A.E. n. 68/2007).
- le sezioni dati previdenziali INPS, INPDAP e IPOST non hanno subito modifiche rispetto allo scorso anno (solo nella sezione IPOST è stato inserito un nuovo campo denominato contributi sospesi anno 2007).